

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto/a GIORGIO LANNINO nato/a a [redacted] il [redacted] e
residente a [redacted] Provincia di [redacted] in via/piazza
[redacted], consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai fini dell'incarico che il Sig. Sindaco riterrà conferirmi quale ESPERTO PER ATTIVITÀ
DI IMPULSO E CONSULENZA NEI SUOI CONFRONTI LOANUVAMPULO NELL'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E INDIVIDUAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUI' IMPARTIRE ALL'UFFICIO STAMPA PER RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, PER LA
DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE DEL SINDACO IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO E LE quanto segue:

- di chiamarsi GIORGIO LANNINO;
- di essere nato/a a [redacted] il [redacted] ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO
12/05/20;
- di essere residente a [redacted] Provincia di [redacted] in via/piazza [redacted];
- di essere in possesso dei titoli di studio LAUREA SPECIALISTICA IN GIORNALISMO E
CULTURA EDITORIALE conseguiti presso L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA in data 03/2016;
- che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente;
- che la propria attuale occupazione è LIBERO PROFESSIONISTA;
- ~~di versare~~ / non versare nella condizione di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con la L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con la L. n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendo gli stessi esclusivamente a titolo gratuito;
- di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico da ricoprire e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'organo che ha provveduto alla nomina i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatesi successivamente all'assunzione dell'incarico, astenendomi da qualsiasi decisione che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
- di non versare nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 21, D.Lgs. 39/2013;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- che lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico verrà svolta in orari che non interferiscono con eventuale rapporto di lavoro intercorrente fra il sottoscritto e la propria amministrazione di appartenenza;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 235/2012 e dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013, che ha emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con il Comune di Palermo e di decadenza dall'incarico sopra citato;
- di non appartenere a società, enti o associazioni di qualsiasi genere dalla cui appartenenza o vincolo associativo si possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione; *
- di non versare in una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – di cui si è preso visione – che dispone in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012 e di essere consapevole che nel corso dell'incarico l'incaricato è obbligato a presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al sopra citato decreto; a tal fine ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC di cui alla Delibera n. 833 del 03.08.2016, il sottoscritto dichiara gli incarichi e le cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D. Lgs. 39/2013, specificando, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione

DICHIARO DI ESSERE SOCIO FONDATORE E DI RICOPRIRE LA CARICA DI TESORIERE DELLA
SOCIETÀ ONE ADV "RECORITA E FUTURO" SENZA ALCUN COMPITO DIRETTIVO E/O
GESTIONALE

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso*, ~~ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso~~, di seguito indicati ** (specificare il capo di imputazione)

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

(n.b. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., il soggetto dovrà dichiarare, anche, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato)

** In caso di assenza di procedimenti penali in corso dovrà essere riportata la seguente dichiarazione:

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso, ~~ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso~~, in relazione alle fattispecie di reato prese in considerazione dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'ANAC ed elencate nell'allegato alla presente dichiarazione

NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", quanto segue:

- di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'incarico, la tipologia di incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)

- di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascuna carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica, la tipologia di carica, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione)

- di non svolgere attività professionali in proprio e/o il cui compenso gravi sulla finanza pubblica;
- di svolgere le seguenti attività professionali in proprio ~~e/o il cui compenso gravi sulla finanza pubblica~~ (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'attività professionale, la tipologia di incarico, la data di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione) GIORNALISTA LIBERO PROFESSIONISTA

- di provvedere all'aggiornamento della presente dichiarazione sostitutiva qualora dovessero verificarsi delle variazioni rispetto a quanto con la presente dichiarato.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

PALESTRO

luogo

15/03/2021

data

Palermo 14/05/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
firma per esteso del dichiarante

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali (se necessario)

Il/La sottoscritto/a GIORGIO KANNINO nato/a a ██████████ il ██████████, dopo aver letto l'informativa di cui infra.

- dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità.
- nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

PALESTRO

luogo

15/03/2021

data

Palermo 14/05/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
firma (leggibile) per esteso del dichiarante

Informativa breve ai sensi dell'art. 13 del GDPR-UE 679/2016

Il/La sottoscritto/a GIORGIO KANNINO dichiara di essere stato/a informato/a, per aver preso visione dell'informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 679/2016), che i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato o raccolti presso terzi e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.

L'informativa completa è visionabile sul sito istituzionale www.comune.palermo.it, di cui dichiaro di aver preso visione.

Titolare del trattamento: Comune di Palermo.

Responsabili del trattamento e autorizzati sono riportati nell'informativa completa.

Quest'Amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: rpd@comune.palermo.it.

L'informativa completa è visionabile al seguente url:

https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=22&asel=225

PALESTRO

luogo

15/03/2021

data

Palermo 14/05/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
firma (leggibile) per esteso del dichiarante

ALLEGATO

Fattispecie di reato prese in considerazione dal PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Titolo II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314 cod. pen. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 cod. pen. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 – bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 – ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 cod. pen. (Concussione):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione):

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.



Art. 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater cod. pen. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 cod. pen. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis; nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

~~**Art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione):**~~

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis cod. pen. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 cod. pen. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.



Art. 325 cod. pen. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 cod. pen. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 331 cod. pen. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 cod. pen. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

~~Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 50 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.~~

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 346-bis. cod. pen. (Traffico di influenze illecite):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Altre tipologie di reato:

Art. 51 codice di procedura penale comma 3 bis (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale):

Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473* e 474*, 600*, 601*, 602*, 416-bis*, 416-ter* e 630* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74¹

*Art. 473 cod. pen. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

*Art. 474 cod. pen. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

*Art. 600 cod. pen. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

*Art. 601 cod. pen. Tratta di persone

*Art. 602 cod. pen. Acquisto e alienazione di schiavi

*416-bis cod. pen. (Associazione di tipo mafioso)

*Art. 416-ter. cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso

*Art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

¹ Art. 74 comma 1 Quando tre persone o più si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

OMISSIS

Articolo 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve o qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentito la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000).

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14, fabbricato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 50/11 - ndr).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (vedi modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera s) della legge 38/10 - ndr)

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei o anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dell'articolo 291-quater² del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dell'articolo 260³ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art.51 codice di procedura penale comma 3 quater (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale)

Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

416 cod.pen. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis⁴, del testo unico delle disposizioni concernenti la

sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi commessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 774, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità del danno e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostitutiva. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.))

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

² 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 280, 381, 384, 4072a)]. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)]. 3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2 [c.p. 633]. 1. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi [c.p. 585] o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 3. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633] nei confronti dell'imputato [c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

³ ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività connettive organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁴ Articolo 12, comma 3-bis D.lgs 25 luglio 1998 -Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Articolo 12, comma 3 D.lgs 25 luglio 1998 -Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*, 600-ter*, 600-quater*, 600-quater-1*, 600-quinquies*, 609-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater*, 609-quinquies*, 609-octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

416-bis cod.pen. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

illegale l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive

*600-bis -Prostituzione minorile

*600-ter -Pornografia minorile

*600-quater -Detenzione di materiale pornografico

*600-quater.1. -Pornografia virtuale

*600-quinquies -Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

*609-bis -Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

*609-quater -Atti sessuali con minorenne

*609-quinquies -Corruzione di minorenne

*609-octies -Violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

*609-undecies -Adescamento di minorenni

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 1 lett. c) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati per i quali è intervenuta condanna con sentenza definitiva a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

Art. 10 comma 1 lett. d) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).

Art. 10 comma 1 lett. e) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Art. 10 comma 1 lett. f) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche i reati commessi da coloro nei confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 4, comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.

PALERMO, 15/03/2021

Palermo 14/05/2021
L. M.

8




**Giorgio
Mannino**

CONTATTI

PRESENTAZIONE

Cronista di nera e giudiziaria. Da sei anni lavoro nel campo dell'informazione digitale e cartacea. Appassionato ed esperto delle più recenti tecniche della comunicazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

27/11/2019 - ATTUALE - Palermo, Italia

Giornalista

Il Riformista

Cronista, mi occupo per il giornale nazionale diretto da Piero Sansonetti di temi legati alla sfera della giustizia.

15/09/2019 - ATTUALE - Palermo, Italia

Giornalista

Giornale di Sicilia

Cronista di bianca e nera. Per il quotidiano diretto da Marco Romano svolgo inchieste raccontando i fatti della realtà locale. Recentemente, in piena emergenza sanitaria, per il giornale - che ha vinto un bando per Google - ho lavorato a vari approfondimenti sul tema Covid-19 e sugli impatti sociali causati dalla pandemia.

08/07/2019 - 14/09/2019 - Palermo, Italia

Giornalista - Redattore

Giornale di Sicilia

Cronista di bianca e nera. Nel periodo di riferimento, l'azienda mi ha assunto come redattore. Oltre che della scrittura delle notizie, mi occupavo della cura delle pagine, dell'impostazione dei menabo e dunque della realizzazione del giornale.

16/06/2016 - 07/07/2019 - Palermo, Italia

Giornalista

Giornale di Sicilia

Cronista di bianca, nera e sport.

2015 - ATTUALE - Palermo, Italia

Fondatore e gestione social

Associazione Memoria e Futuro

Dal 2015 sono socio fondatore, insieme ad altre personalità del giornalismo e della cultura italiana, dell'associazione del terzo settore Memoria e Futuro. Il cui obiettivo è raccontare le pagine più oscure della storia del nostro paese: dalle stragi ai grandi misteri italiani. Curo, a titolo gratuito, la pagina Facebook dell'associazione attraverso il caricamento di post, foto e video-interviste da me realizzate a giornalisti, magistrati, politici e studiosi, sui misteri che hanno scandito la storia italiana. Qui il link: <https://www.facebook.com/mem.fut/>

23/06/2015 - 2018 - Bruxelles, Belgio

Giornalista

CafèBabel

CafèBabel è un'associazione e web-magazine di giornalismo partecipativo scritto da (e per) i giovani europei. Disponibile in sei lingue - francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano e polacco - il sito viene alimentato quotidianamente da una rete di 1500 autori, traduttori, fotografi e videomaker. Per CafèBabel ho realizzato diverse inchieste: dalla tratta delle donne di Benin City fino alla strage dei cadaveri senza nome del mar Mediterraneo.

05/2014 - 04/2016

Giornalista

Tuttomercatoweb.com/Palermo24.net

Cronista sportivo. Per la redazione mi occupavo della scrittura di articoli interamente dedicati al Palermo Calcio con approfondimenti sulla Serie A e Serie B.

01/09/2014 - 27/02/2015 - Parigi , Francia

Stagista

Doctissimo.it

Ho svolto uno stage di sei mesi presso la redazione italiana, con sede a Levallois-Perret (Parigi), di Doctissimo.it. Giornale che affronta argomenti di divulgazione scientifica. Le mie attività si sono basate sulla redazione di articoli, sulla traduzione in italiano di articoli dal francese e dallo spagnolo, sulla gestione del Backoffice, sulla ricerca iconografica e la cura dell'ottimizzazione SEO su Google.

10/2012 - 06/2014 - Palermo, Italia

Giornalista

Golsicilia.it

Cronista sportivo per un giornale che raccontava il calcio delle serie minori siciliane. Per Golsicilia.it ho scritto oltre 300 articoli tra interviste e approfondimenti, dalla Serie A fino al campionato d'Eccellenza siciliano. Mi occupavo anche dell'aggiornamento del sito - in turni di sette ore stabiliti in redazione - circa tre volte a settimana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2013 - 03/2016 - Parma, Italia

Laurea magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale

Università degli Studi di Parma

Buona conoscenza delle scritture e tecniche giornalistiche e della comunicazione, dalla carta stampata al web. Ottime competenze giuridiche di base.

Campi di studio

▫ Scienze sociali, giornalismo e informazione

108/110 | Il legame occulto: quarant'anni di Stato-Mafia | www.unipr.it

09/2008 - 07/2013 - Palermo, Italia

Laurea di primo livello in Lettere Moderne

Università degli Studi di Palermo

Alta competenza in materie umanistiche: letteratura italiana, letteratura latina, storia moderna e contemporanea, linguistica italiana

Campi di studio

▫ Discipline artistiche e scienze umanistiche : *Letteratura e linguistica*

103/110 | Fiamme in celluloide: il valore simbolico del fuoco nel cinema | www.unipa.it

09/2002 - 06/2008 - Palermo, Italia

Diploma maturità classica

Liceo Classico Statale "Umberto I"

Conoscenza approfondita di tutte le disciplina d'ambito scolastico con particolare predilezione per quelle umanistiche

Campi di studio

▫ Istruzione

83/100 | www.umbertoprimo.it

COMPETENZE LINGUISTICHE

LINGUA MADRE: italiano

ALTRE LINGUE:

inglese

Ascolto B1	Letture B2	Produzione orale B1	Interazione orale A2	Scrittura B1
---------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

francese

Ascolto C1	Letture C1	Produzione orale B2	Interazione orale C1	Scrittura
---------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-----------

COMPETENZE DIGITALI

Social Network / Microsoft Office / Windows / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / GoogleChrome / Gestione autonoma della posta e-mail / Google

PUBBLICAZIONI

● **“Di sicuro c'è solo la strage. Alla radice del segreto italiano che avviò la strategia della tensione nel patto tra banditi, mafia, separatisti, Decima Mas e servizi Usa”**

2019

Autori: F. Imposimato, G. Fofi, S. Bonsanti, A. Laudani, N. Tranfaglia, A. Ficarra, A. Sorrentino, G. Lo Bianco, F. Maresco, G. Mannino, M. R. Cutruffeii, O. Terranova, A. Pettinari, M. Casarrubea, M. Cereghino, S. Immordino

● **“Le verità nascoste: da Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Pio La Torre”**

2017

Pubblicazione degli atti dell'omonimo convegno, tenutosi a Catania, organizzato dall'Associazione Memoria e Futuro

RETI E AFFILIAZIONI

● **CafeBabel Palermo**

Palermo

Socio fondatore dell'associazione "Cafébabel Palermo". Costola di CaféBabel.com, insieme agli altri soci, mi sono occupato dell'organizzazione di dibattiti e seminari sul territorio palermitano

● **Associazione Memoria e Futuro**

Palermo

Socio fondatore dell'associazione "Memoria e Futuro". Memoria e Futuro promuove l'approfondimento storico su eventi del nostro passato recente che hanno segnato la storia occulta del Paese e dell'Europa intera. Per "Memoria e Futuro" ho realizzato numerose video - interviste che è possibile vedere sulla pagina Facebook "Associazione Memoria e Futuro"

CONFERENZE E SEMINARI

14/07/2020 > - Catania

● **Stragi=Depistaggi, Antimafia=Democrazia**

Relatori: A. Bolzoni, giornalista, C. Fava, presidente della Commissione Antimafia all'Ars, G. Lo Bianco, giornalista e A. Ortoleva, giornalista

18/06/2019 > - Palermo

● **"Patrimonio abitativo pubblico: quale progetto per la Sicilia"**

Relatori: D. Barbieri, segr. naz. SUNIA; N. Falotico, segr. naz. SICET; A. Pascucci, pres. naz. UNIAT; L. Talluri, pres. naz. FEDERCASA; M. Pagliaro, segr. gen. CGIL SICILIA; S. Cappuccio, segr. gen. CISL SICILIA; C. Barone, segr. gen. UIL SICILIA

18/03/2019 > - Caltanissetta

● **"La frattura: prima e dopo il delitto Moro".**

Relatori: G. Grassi, proponente istituzione Commissione Moro 2; S. Limiti, giornalista; A. Sorrentino, vicepresidente Memoria e Futuro; M. Castiglione, pres. PiùCittà; A. Laudani, pres. Memoria e Futuro, G. Lo Bianco, giornalista, G. Di Forti, pres. Banca Sicana

06/09/2018

● **"I rifiuti in Sicilia: un problema o una risorsa?"**

Relatori: G. Agliozzo, segr. gen. FP CGIL SICILIA; A. Buscemi, segr. reg. FP CGIL SICILIA; L. Orlando, sindaco di Palermo; A. Pierobon, ass. reg. Energia e Servizi di Pubblica Utilità; C. Testa, pres. ASSO AMBIENTE; M. Pagliaro, segr. gen. CGIL SICILIA; S. Sorrentino, segr. gen. FPCGIL.

17/07/2018 > - Caltanissetta

● **"L'agenda rossa: scatola nera della Seconda Repubblica"**

Relatori: G. Lo Bianco, giornalista; A. Sorrentino, avvocato; C. Montante, avvocato; G. La Fisca, Rete Degli Studenti Medi Sicilia

23/05/2018 > - Alcamo

● **"Stragi e strategie della tensione: da Capaci alla Trattativa Stato-mafia"**

Relatori: G. Lo Bianco, giornalista; F. Repici, avvocato; G. Maggiani Chelli, presidente associazione "Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili

04/12/2017 > - Palermo

● **"Codice Antimafia: luci e ombre"**

Relatori: On. G. Sarti, Commissione parlamentare Antimafia, Sen. G. Pagliari, Commissione Giustizia; Prefetto E.M. Sodano, Direttore Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Confiscati; N. Gullo, Professore ordinario di Diritto Amministrativo; A. Balsamo, Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione

19/05/2017 > - Palermo

● **"Portella della Ginestra: alla radice del segreto italiano".**

Relatori: N. Tranfaglia, storico; F. Imposimato, presidente onorario della suprema corte di Cassazione; F. Maresco, regista; S. Bonsanti, giornalista; A. Sorrentino, avvocato; G. Lo Bianco, giornalista.

21/03/2017 > - Palermo

● **"Vittime di mafia: quale giustizia?"**

Relatori: L. Matassa, magistrato; G. Lo Bianco, giornalista; A. Di Matteo, magistrato; G. Di Chiara, professore

12/01/2016 > - Catania

● **"Le verità nascoste. Da Aldo Moro a Pier Santi Mattarella a Pio La Torre"**

Relatori: A. Galimberti, giornalista; N. Tranfaglia, storico; S. Limiti, giornalista; A. Laudani, avvocato; E. De Cristofaro, professore; A. Purgatori, giornalista; G. Lo Bianco, giornalista; A. Sorrentino, avvocato; A. Di Matteo, magistrato.

12/03/2021 > - Online

● Il giornalismo in Italia: un'emergenza democratica?

L'attuale assetto del sistema dell'informazione e la condizione in cui si svolge l'attività dei giornalisti rappresenta

una delle principali criticità cui è sottoposta oggi la nostra democrazia.
Relatori: Attilio Bolzoni, giornalista; Maria Grazia Mazzoia, giornalista;
Primo Di Nicola, senatore.

<https://www.facebook.com/mem.fut/videos/885142602055675>

PATENTE DI GUIDA

● **Patente di guida:** B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

● **Competenze organizzative**

Ottime predisposizioni relazionali e organizzative. Il lavoro di equipe all'interno di una redazione risulta fondamentale per il successo di un prodotto giornalistico.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

● **Competenze comunicative**

Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di redattore e collaboratore. Le esperienze finora vissute mi hanno permesso di conoscere approfonditamente le realtà locali e di entrare in stretto contatto con una redazione fisica, grazie alla quale ho affinato uno spiccato spirito di gruppo e di adattamento in particolari situazioni. Buona gestione di progetti individuali e di gruppo.

CORSI

17/10/2017

● **Innovazione digitale e tecniche comunicative Google-Fieg**

Obiettivi: studi, tecniche, approfondimenti sul giornalismo digitale

21/06/2019 - 23/06/2019

● **GEM: scuola di formazione in giornalismo, editoria e nuovi media**

PRIVACY

● **Trattamento dati personali**

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR n. 679/2016.

PALERMO, 15/03/2021

Podexmo 24/03/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Rep. _____ del _____

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di _____ in Palermo, il Comune di Palermo, c.f.80016350821 partita iva 00519560825, rappresentato dal Capo di Gabinetto Dott. Sergio Pollicita, domiciliato per la carica in Palermo, Palazzo Galletti, Piazza Marina, 46
instaura

con il Dott. Giorgio Mannino, nato a _____ e residente a _____ in _____ giusta Determinazione Sindacale n. ____ del ____ di conferimento di incarico di Esperto, un rapporto di collaborazione esterna per "l'attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa per i collegamenti e i rapporti con gli organi di informazione (quotidiani cartacei, quotidiani on line, televisione, radio etc.), finalizzata alla diffusione e conoscibilità delle iniziative del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, in ambito culturale, sociale ed economico, proponendo i mezzi di comunicazione più idonei in relazione all'efficacia della veicolazione dei messaggi, con la finalità di massimizzare l'incisività della divulgazione e, in particolare, nell'attività di programmazione e di indirizzo delle attività in materia di turismo, con speciale riferimento alla valorizzazione di eventi internazionali e eventi culturali al fine di creare i presupposti per incrementare il turismo, nazionale ed internazionale, nel territorio cittadino e valorizzarne i mercati storici.

L'Esperto interverrà, coadiuvando il Sig. Sindaco, anche al Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per la predisposizione del piano annuale di promozione turistica e per le finalità previste dai rispettivi incarichi avrà cura di relazionarsi con gli altri Esperti del Sindaco".

ART.1) obiettivo dell'incarico:

L'incarico consiste nello svolgimento della attività descritta nel successivo art.2, funzionalmente collegata al raggiungimento del seguente obiettivo: attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa per i collegamenti e i rapporti con gli organi di informazione (quotidiani cartacei, quotidiani on line, televisione, radio etc.), finalizzata alla diffusione e conoscibilità delle iniziative del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, in ambito culturale, sociale ed economico, proponendo i mezzi di comunicazione più idonei in relazione all'efficacia della veicolazione dei messaggi, con la finalità di massimizzare l'incisività della divulgazione e, in particolare, nell'attività di programmazione e di indirizzo delle attività in materia di turismo, con speciale riferimento alla valorizzazione di eventi internazionali e eventi culturali al fine di creare i presupposti per incrementare il turismo, nazionale ed internazionale, nel territorio cittadino e valorizzarne i mercati storici.

L'Esperto interverrà, coadiuvando il Sig. Sindaco, anche al Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per la predisposizione del piano annuale di promozione turistica e per le finalità previste dai rispettivi incarichi avrà cura di relazionarsi con gli altri Esperti del Sindaco".

ART.2) natura ed oggetto dell'incarico:

L'incarico deve intendersi, ad ogni effetto, di collaborazione professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fisica, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Comune; il Collaboratore svolgerà l'incarico conferito, attesa la natura fiduciaria, in rapporto diretto con il Sindaco e le strutture comunali di riferimento, pur non essendo assoggettato gerarchicamente né disciplinarmente, al Comune conferente.

L'attività professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico è la seguente:

- attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa per i collegamenti e i rapporti con gli organi di informazione (quotidiani cartacei, quotidiani on line, televisione, radio etc.), finalizzata alla diffusione e conoscibilità delle iniziative del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, in ambito culturale, sociale ed economico, proponendo i mezzi di comunicazione più idonei in relazione all'efficacia della veicolazione dei messaggi, con la finalità di massimizzare l'incisività della divulgazione e, in particolare, nell'attività di programmazione e di indirizzo delle attività in materia di turismo, con speciale riferimento alla valorizzazione di eventi internazionali e eventi culturali al fine di creare i presupposti per incrementare il turismo, nazionale ed internazionale, nel territorio cittadino e valorizzarne i mercati storici.

L'Esperto interverrà, coadiuvando il Sig. Sindaco, anche al Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per la predisposizione del piano annuale di promozione turistica e per le finalità previste dai rispettivi incarichi avrà cura di relazionarsi con gli altri Esperti del Sindaco".

Il risultato atteso è connesso direttamente al raggiungimento degli obiettivi precedentemente specificati.

In nessun caso sono conferiti al Collaboratore poteri di formazione di atti con valenza verso l'esterno e/o l'esercizio di funzioni pubbliche anche di rappresentanza.

ART.3) modalità e tempistica dell'espletamento dell'incarico:

L'Esperto svolgerà la prestazione personalmente, con elevata autonomia organizzativa ed operativa, negli orari e con i tempi che determinerà per il migliore espletamento ed in base agli obiettivi da perseguire.

L'attività dell'Esperto verrà svolta in raccordo con il Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo strategico, Turismo e Statistica, Cerimoniale, Relazioni internazionali, Cooperazione e Comunicazione. Le relazioni sull'attività svolta verranno presentate dall'Esperto al Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo strategico, Turismo e Statistica, Cerimoniale, Relazioni internazionali, Cooperazione e Comunicazione, che provvederà alle liquidazioni ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare.

La stessa attività, in nessun caso potrà essere considerata come svolta alle dipendenze dell'A.C.

L'Esperto potrà utilizzare le risorse strumentali messe a disposizione dal Comune nei limiti necessari per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

L'Esperto svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività; il professionista è tenuto all'osservanza delle regole in materia di segreto d'ufficio così come definito dai contenuti del CCNL Enti Locali.

L'Esperto potrà intrattenere rapporti professionali con soggetti diversi dal Comune a condizione che non si configurino conflitti di interessi e che non creino danno all'immagine e pregiudizio al Comune medesimo.

Eventuali iniziative che comportino oneri finanziari a carico del Comune dovranno essere preventivamente autorizzate.

Le presenti clausole rivestono per il Comune carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

ART.4) durata dell'incarico:

Il presente rapporto di collaborazione ha validità fino al 31.12.2021 e decorrerà dalla sottoscrizione, da parte di entrambi i contraenti, del presente disciplinare di incarico. Le parti convengono che si perverrà a tale sottoscrizione soltanto a seguito: dell'acquisizione della documentazione necessaria e propedeutica al conferimento dell'incarico; dell'effettuazione delle verifiche dell'insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità e/o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; dell'effettuazione degli accertamenti di cui alle Direttive dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale prot. n. 1290949 del 19.08.2016 e prot. n. 1390905 del 20.09.2016 e, in generale, di tutte le verifiche prescritte dalla normativa di settore; dell'assunzione del relativo impegno di spesa; della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 e della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013, le quali sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento e per la liquidazione dei relativi compensi. Si precisa che lo stesso rapporto decadrà automaticamente, in ogni caso, al venir meno del mandato sindacale senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ART.5) compenso:

Il compenso è stabilito in € 3.333,32 mensili comprensivi di I.V.A., oneri fiscali e contributivi, eventualmente anche a carico dell'Amministrazione Comunale. Alla corresponsione del compenso si provvederà mensilmente a seguito della presentazione di relazione sull'attività svolta e di documento contabile.

ART.6) adempimenti relativi alla privacy:

L'Esperto è designato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016.

L'Esperto, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza l'A.C. di Palermo al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico affidato.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'A.C., vengono trattati in modo lecito e corretto e per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati e devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

ART.7) risoluzione del contratto:

Nel caso in cui l'Esperto decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne motivata comunicazione con preavviso di 20 giorni. Al Comune è fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione al professionista, il quale non avrà nulla a pretendere.

Oltre che per scadenza del termine concordato, il contratto cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione o decadenza del rapporto intercorrente con il Comune la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che, con l'art. 2, comma 3, estende "per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo" e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014. A tal riguardo vengono consegnate le copie dei codici di comportamento al Collaboratore, che le sottoscrive e che, con la sottoscrizione del presente disciplinare, ne dà atto.

Costituisce, ancora, causa di risoluzione o decadenza del rapporto intercorrente con il Comune la violazione delle disposizioni di cui all'art. all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 21, D.Lgs. 39/2013.

Costituisce, in più, causa di risoluzione o decadenza del rapporto intercorrente con il Comune la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012, obbligandosi l'Esperto nel corso dell'incarico a presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al sopra citato decreto, nonché, ai sensi del PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sussistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti in seno al D. Lgs. n. 235/2012.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione o decadenza del rapporto intercorrente con il Comune qualsiasi ulteriore situazione correlata a violazioni di legge, anche emerse a seguito dei controlli effettuati da questo Ente.

ART.8) prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro:

All'Esperto sarà consentito l'accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro secondo le modalità previste per i dipendenti in servizio presso il Comune di Palermo.

ART.9) registrazione:

Alla registrazione del presente disciplinare di incarico si provvederà in caso d'uso.

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico.

Il Professionista

Per accettazione
14/05/2021

Il Dirigente

Al sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 del presente contratto.

Il Professionista

Per accettazione
14/05/2021